

(N. 2098)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829,  
concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni  
colpite da calamità naturali o eventi eccezionali

ONOREVOLI SENATORI. — L'adozione del decreto, di cui si chiede la conversione in legge, si è resa necessaria per provvedere, con l'urgenza richiesta dalla situazione di estremo disagio in cui versano attualmente le popolazioni interessate, agli indispensabili interventi di prima assistenza alle famiglie sfollate dalle proprie abitazioni ed a quelli di riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della regione Umbria nei giorni 15 ottobre 1982 e seguenti.

Le scosse telluriche, alcune delle quali di notevole intensità (7°-8° grado della scala Mercalli), susseguitesi con una frequenza tale da indurre gli esperti a parlare di un fenomeno di « sciame sismico » (fenomeno che, secondo le ultime analisi scientifiche, non sarebbe ancora giunto al suo completo esaurimento), hanno colpito una vasta area con epicentro nelle zone del comune di Valfabbrica, con irradiazioni che hanno interessato, verso Nord, i comuni di Gualdo Ta-

dino, Nocera Umbra e Gubbio e, a Sud, quelli di Assisi e di Perugia.

Il primo bilancio dei danni, emerso dalle verifiche condotte dai tecnici del Dipartimento nazionale della protezione civile in collaborazione con quelli della Regione, ha evidenziato la gravità della situazione e la necessità di farvi fronte con mezzi straordinari ed urgenti.

Le famiglie raggiunte dagli ordini di sgombrare dalle proprie abitazioni dichiarate inagibili ammontano, fino ad oggi, ad un numero complessivo di 2.800 (con punte più elevate nei comuni di Valfabbrica e Gubbio).

I danni hanno già raggiunto, secondo le prime stime, la somma di lire 92 miliardi, mentre adeguati ed ulteriori interventi, ancora da quantificare sotto il profilo economico, sono già richiesti per il consolidamento e la protezione del patrimonio artistico e monumentale, che è di elevato interesse soprattutto nei comuni di Assisi e di Gubbio.

L'unito decreto si propone quindi di mettere a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile i mezzi finanziari necessari per provvedere agli interventi più urgenti: innanzitutto, a quelli diretti a reperire un alloggio adeguato alle famiglie rimaste senza casa e che altrimenti sarebbero destinate ad affrontare i rigori dell'imminente inverno in alloggi precari e non adeguati, come le tende e le *roulottes*; in secondo luogo, alle necessarie iniziative per consentire la prosecuzione delle attività pubbliche, soprattutto di quelle scolastiche, nelle zone colpite, nelle quali si rende necessaria la evacuazione, con la massima urgenza, degli istituti attualmente occupati dai nuclei familiari fatti sgomberare dalle proprie abitazioni. Occorre, infine, procedere alle necessarie riattazioni degli immobili lesionati e pericolanti in modo da consentire alla popolazione di rientrare nelle proprie abitazioni.

Oltre alle emergenze conseguenti agli eventi sismici sopra indicati, sono state considerate poi le altre possibili derivanti da diversi eventi eccezionali e da calamità naturali, che richiedono una tempestiva risposta di intervento di protezione civile. Deve infatti ritenersi acquisito alla comune conoscenza che il degrado idrico-ecologico e forestale del territorio nazionale provoca, in concomitanza con eventi meteorologici particolarmente avversi, conseguenze gravemente dannose per la collettività, come episodi distribuiti su tutta l'area nazionale dimostrano ampiamente ed eventi calamitosi dei recentissimi giorni, che hanno interessato regioni del Centro-Nord, drammaticamente confermano.

Nè possono escludersi, anche se fortunatamente non ricorrenti con pari frequenza, eventi connessi con altri tipi di rischio rientranti nelle previsioni di protezione civile (nucleare, da inquinamento) e richiedenti analogamente provvedimenti caratterizzati dall'estrema urgenza.

A fronte di tale quadro di necessità appare frammentaria e non congrua la possibilità di intervenire di volta in volta con provvedimenti di legge, sia per la frequenza con la quale dovrebbe in merito attivarsi la fun-

zione legislativa, attese le ricorrenti esigenze che l'esperienza degli anni più prossimi ha confermato, sia per la dimensione, a volte e fortunatamente non vasta, dei fenomeni calamitosi, che, mentre giustifica ed impone l'adozione di tempestivi provvedimenti amministrativi, non richiede tuttavia l'attenzione specifica degli organi legislativi.

Il decreto-legge che si presenta per la conversione si propone, in considerazione anche dei principi e degli indirizzi recepiti nel disegno di legge concernente la istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (atto Camera n. 3140), di offrire un meccanismo permanente di tempestivo intervento per quelle emergenze provocate da calamità naturali o da eventi eccezionali, integrando le previsioni normative del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente « Misure urgenti per la protezione civile ».

L'articolo 1 dispone, infatti, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del « Fondo per la protezione civile », istituito con il citato decreto-legge, oltre che per le attività in detto decreto previste, anche per le esigenze connesse con gli eventi sismici che hanno colpito l'Umbria nei giorni 15 ottobre 1982 e successivi e (secondo comma) più genericamente per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, tra le quali trovano espressa previsione gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, e concernente i comuni colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982.

Le modalità di impiego delle disponibilità del « Fondo » rimangono le stesse già fissate nel decreto-legge n. 428 del 1982 (gestione mediante contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma; controllo successivo mediante rendiconto; possibilità di trasferimento, con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di somme dal Fondo ai singoli stati di previsione delle spese delle Amministrazioni dello Stato interessate; or-

dini di spesa emessi dal Ministro stesso o dal funzionario da lui delegato). Ai fini tuttavia di una maggiore snellezza delle procedure, in conformità a quanto già stabilito con le norme relative agli interventi per il terremoto del novembre 1980 (decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, e successive modificazioni), è stato previsto che agli interventi per fronteggiare le emergenze il Ministro provvede anche in deroga alle vigenti disposizioni, comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

L'articolo 2 disciplina il finanziamento del Fondo al quale, ferme restando le originarie assegnazioni previste dal decreto-legge istitutivo n. 428 del 1982, sono fatti affluire sia i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sia le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

L'afflusso dei residui delle predette assegnazioni al Fondo trova la sua giustificazione nella estensione dei poteri di intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile a tutte le emergenze, ma non significa nè comporta sottrazione delle disponibilità finanziarie già destinate alle zone della Campania, della Basilicata e della Calabria, colpite dal terremoto del novembre 1980 e successivi, in quanto le somme comunque erogate dal Fondo stesso sono annualmente reintegrate dal Tesoro negli esercizi successivi al 1982 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio (art. 4).

La normativa predisposta offre il vantaggio di porre immediatamente a disposizione

del Ministro somme che altrimenti, per il mancato impiego nelle zone della Campania, della Basilicata e della Calabria, in attesa del perfezionamento di procedure o per altri motivi, resterebbero temporaneamente inutilizzate, a scapito di altri interventi di analoga natura che invece si rendessero necessari.

Ai fini poi di offrire al Ministro il necessario supporto di personale per gli adempimenti previsti dal decreto-legge che si presenta alla conversione, e che non si configurano più come eccezionali e limitati, ma richiedono una efficiente struttura operativa idonea alle diverse esigenze, è stato previsto il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di un congruo numero di funzionari delle Amministrazioni dello Stato (art. 3).

L'articolo 5, infine, quale norma specifica per gli eventi sismici dell'ottobre 1982 in Umbria, detta disposizioni per l'individuazione dei comuni di quella Regione nei quali devono effettuarsi gli interventi a cura del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonchè per la individuazione dei principi e dei criteri di intervento e per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni colpiti dal sisma.

Tali principi e criteri sono gli stessi applicati per le zone terremotate della Valnerina, di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, della quale si richiamano, per essere applicati in quanto compatibili, anche le altre disposizioni.

Tutto ciò premesso si propone per l'approvazione il disegno di legge di conversione del decreto-legge in questione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

*Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1982.*

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;

Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in caso di calamità naturali e di eventi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le dispo-

nibilità del « Fondo per la protezione civile » di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Con le disponibilità del predetto Fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, d'intesa con le regioni interessate, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

#### Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

#### Art. 3.

Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato il collocamento fuori ruolo di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

#### Art. 4.

Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1983 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, su rendiconto presentato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 31 agosto di ciascun anno.

#### Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

## Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA